



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ufficio V

## PEC

Agli Atenei sedi delle Facoltà-  
Scuole/Dipartimenti di Medicina e Chirurgia

**e, p.c.** Al Presidente dell'Osservatorio Nazionale per  
la formazione sanitaria specialistica

Al Consiglio Universitario Nazionale

Alla Direzione generale per le professioni  
sanitarie e delle risorse umane del SSN  
Ministero della Salute

Alla Conferenza dei Rettori delle Università  
italiane

All'ANVUR

All'AGENAS

Al CINECA

**OGGETTO:** Accreditamento scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici -  
tornata a.a. 2023/2024. Apertura banca dati OFFS.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 43 del d.lgs. n. 368/1999, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica (di seguito per brevità "ONFSS") con il compito, tra l'altro, di «[...] *determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono* [...]».

Ogni anno il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), in applicazione delle disposizioni di cui al decreto MUR-Salute 13 giugno 2017, n. 402 (come integrato dal decreto MUR-Salute prot. n. 546/2022 per le cure palliative, nonché alla luce del decreto MUR-Salute 10 marzo 2023, prot. n. 138 con il quale sono state apportate talune modifiche all'articolato del decreto MIUR – Salute 4 febbraio 2015, n. 68, già

*I Referenti per la procedura: dott.ssa Federica Ronchini e il dott. Gian Marco Giacalone*



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ufficio V

adottate lo scorso anno) con cui sono stati approvati gli standard e i requisiti per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, nonché gli indicatori di performance delle singole tipologie di scuola, dà avvio al processo di accreditamento e istituzione/attivazione delle suddette scuole di specializzazione.

In particolare, a chiusura dell'intero processo di valutazione delle strutture e delle scuole da parte dell'ONFSS, su proposta di quest'ultimo, il Ministero della Salute provvede all'accREDITAMENTO delle singole strutture sanitarie costituenti la rete formativa delle scuole con proprio decreto di concerto con il MUR, e successivamente lo scrivente Ministero, con proprio decreto, provvede all'accREDITAMENTO delle Scuole di specializzazione nella loro interezza in concomitanza con la loro istituzione/attivazione per l'anno di riferimento.

Tanto premesso, nelle more del completamento del procedimento di ricostituzione dell'ONFSS, con la presente si informa che, al fine di consentire le operazioni finalizzate all'accREDITAMENTO e, quindi, all'attivazione o alla nuova istituzione per l'a.a. 2023/2024 delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, la banca dati dell'offerta formativa delle suddette scuole di specializzazione sarà disponibile per la compilazione e per l'invio delle istanze al MUR da parte di codesti Atenei:

1. tanto per scuole di nuova istituzione,
2. quanto per le scuole che non hanno superato l'accREDITAMENTO nelle precedenti tornate, qualora per esse si intendesse riproporre la richiesta di istituzione/attivazione,
3. così come anche per le scuole che hanno superato l'accREDITAMENTO e sono state attivate nella scorsa tornata e per le quali si intende richiedere l'attivazione anche per l'a.a. 2023/2024, tenuto conto però che per questa ultima fattispecie si precisa quanto segue: atteso che i dati dell'Anagrafica AGENAS delle strutture sanitarie (e dei relativi volumi assistenziali) presenti in banca dati OFFS sono i medesimi dello scorso anno aggiornati al 31/12/2021, per tali scuole i **dati delle strutture, degli standard e dei requisiti assistenziali** saranno direttamente reperibili in piattaforma e **non dovranno essere ricaricati da codesti Atenei**, salva esclusivamente la necessità di correggere eventuali errori riscontrati nei caricamenti dello scorso anno (e per rettificare i quali sarà comunque necessario attivare dalla piattaforma appositi ticket al CINECA), e salvo il caso di accREDITAMENTI provvisori per i quali si debba provvedere ad ottemperare alle richieste di adeguamento formulate lo scorso anno dall'ONFSS.

con la seguente tempistica:

- per le fattispecie di cui ai precedenti punti 1 e 2 a partire da mercoledì 15 maggio p.v. e fino a venerdì 7 giugno p.v.
- per le fattispecie di cui al punto 3 a partire da venerdì 17 maggio p.v. e fino a venerdì 7 giugno p.v.

I Referenti per la procedura: dott.ssa Federica Ronchini e il dott. Gian Marco Giacalone



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ufficio V

accedendo al seguente indirizzo <https://offs.mur.gov.it> e utilizzando le **credenziali** già fornite lo scorso anno ai Rettori per mail dal CINECA (ai Rettori degli Atenei che per la prima volta quest'anno propongono l'istituzione/accreditamento di una scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici verranno fornite da CINECA nuove credenziali, che andranno richieste dall'Ateneo tramite invio di ticket da piattaforma) e tramite le quali, al primo accesso, mediante specifica funzionalità presente a Sistema, ove ritenuto, potranno essere indicati/confermati i nominativi dei responsabili di ateneo per la procedura di accreditamento SSM a.a. 2023-2024 delegati per la compilazione in piattaforma.

Si è ritenuto necessario rinnovare l'individuazione a Sistema dei responsabili per la procedura/delegati alla compilazione (anche in termini di conferma) in quanto, come è noto, già dallo scorso anno il processo *on line* di caricamento dei dati ha subito una serie di azioni di snellimento delle procedure, tra cui si menziona il rilascio *on line*, dunque direttamente in piattaforma tramite specifica funzionalità, con le proprie credenziali del Rettore dell'attestazione con cui dichiara la veridicità delle informazioni inserite in banca dati e che i dati e le informazioni ivi caricate sono conformi a quelle contenute negli atti in possesso dell'Ateneo.

Nel caso di richieste di nuove istituzioni, oltre alle procedure di accreditamento previste dal D.I. n. 402/2017, gli Atenei dovranno, altresì, caricare in piattaforma anche l'ordinamento didattico del corso di studio che verrà sottoposto all'approvazione del CUN, in tempo utile a consentire l'eventuale adeguamento da parte dell'Ateneo alle eventuali osservazioni che dovessero essere formulate dal CUN a seguito di esame.

Al riguardo si precisa che, sempre nell'ottica di semplificazioni delle procedure *on line*, la piattaforma già dallo scorso anno è stata modificata in modo da non rendere più necessario da parte degli Atenei il caricamento dei pdf di lettere a firma del Rettore contenenti le varie richieste formali su standard, requisiti e ordinamenti, ciò in quanto le varie richieste che gli Atenei intendono presentare al MUR per l'a.a. 2023-2024 saranno inviate dal Rettore o suoi delegati autorizzati alla compilazione, direttamente tramite la piattaforma utilizzando le apposite funzionalità, accedendo a Sistema tramite le credenziali del Rettore. La piattaforma è stata, altresì, aggiornata lo scorso anno in modo da essere in grado di generare automaticamente i report riepilogativi di quanto formalmente richiesto a sistema dall'Ateneo.

Si raccomanda, pertanto, di non trasmettere le richieste al di fuori della piattaforma (cioè per PEC o e-mail) perché le richieste formulate al di fuori della piattaforma **non saranno prese in considerazione**. Laddove fossero riscontrati problemi di invio delle richieste tramite le apposite funzionalità disponibili in piattaforma, gli Atenei dovranno segnalare tempestivamente la circostanza al CINECA tramite l'invio di apposito ticket alla url [https://offs.mur.gov.it/web/support\\_jira.php](https://offs.mur.gov.it/web/support_jira.php). Il CINECA provvederà, altrettanto tempestivamente, a risolvere la problematica per consentire la presentazione da parte dell'ateneo delle domande di accreditamento/attivazione o di nuova istituzione.

I Referenti per la procedura: dott.ssa Federica Ronchini e il dott. Gian Marco Giacalone



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ufficio V

Codesti Atenei, potranno, dunque, presentare le relative istanze tramite la apposita piattaforma informatica che verrà messa a disposizione da CINECA, e con riguardo alla specifica parte relativa all'accreditamento, si precisa che per quanto riguarda le scuole già accreditate lo scorso anno, come già segnalato in *incipit*, **i dati delle strutture, degli standard e dei requisiti assistenziali** saranno direttamente reperibili in piattaforma e non dovranno essere, dunque, ricaricati, salva la necessità di correggere eventuali errori riscontrati lo scorso anno e per i quali fosse necessario attivare appositi ticket al CINECA e salvo il caso di accreditamenti provvisori per i quali si debba provvedere ad ottemperare alle richieste di adeguamento formulate lo scorso anno dall'ONFSS; mentre per le nuove istituzioni e per le scuole non accreditate che si volessero riproporre, **i dati delle strutture, degli standard e dei requisiti assistenziali** dovranno essere caricati in piattaforma da codesti Atenei e saranno così inviati tramite piattaforma al MUR che li sottoporrà, sempre tramite piattaforma, all'ONFSS per le conseguenti valutazioni, non appena sarà insediato. Al riguardo si rappresenta agli Atenei interessati all'istituzione di nuove scuole o alla riproposizione di scuole non accreditate nelle precedenti tornate, che – parimenti a quanto già accaduto nei precedenti anni - e strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private che dovranno essere selezionate dagli Atenei per la costruzione della rete formativa delle nuove scuole di specializzazione sono già precaricate nella piattaforma informatica sulla base dell'anagrafica AGENAS delle strutture aggiornata al 31/12/2021.

Pertanto, non è prevista la possibilità di inserire manualmente unità operative afferenti alle discipline dell'area medica e chirurgica che non siano già presenti in banca dati.

Di conseguenza, l'Ateneo che non trova presente a sistema una struttura assistenziale che intenda inserire in banca dati dovrà segnalarlo a CINECA utilizzando appositi ticket alla url: [https://offs.mur.gov.it/web/support\\_jira.php](https://offs.mur.gov.it/web/support_jira.php) **entro e non oltre mercoledì 29 maggio p.v.**, in modo da consentire al CINECA di effettuare le necessarie verifiche presso AGENAS.

Si potrà, invece, procedere all'inserimento manuale di unità operative afferenti all'area dei servizi.

Come segnalato in *incipit*, l'Anagrafica AGENAS delle strutture sanitarie (e dei relativi volumi assistenziali) inserita in banca dati OFFS risulta aggiornata al 31/12/2021.

Nella sezione degli standard assistenziali per alcune voci saranno già visibili i volumi delle prestazioni (riferite all'anno 2021) ricevuti da AGENAS per ogni singola unità operativa, volumi ai quali in tal caso gli Atenei dovranno attenersi.

A tal proposito, l'Ateneo che ravvisi in banca dati uno scostamento e/o una difformità tra i dati dei volumi assistenziali aggiornati al 2021 in proprio possesso e i dati dei volumi assistenziali forniti da AGENAS o che ne ravvisi la mancanza, potrà direttamente inserire i dati in proprio possesso, facendo riferimento ai volumi aggiornati all'anno 2021, ferma restando la necessità di procedere al contestuale caricamento del documento di budget o di altro idoneo documento rilasciato all'Ateneo da parte dell'Ente sanitario, provvisto di firma e timbro **da un rappresentante apicale dell'Ente sanitario** medesimo, che certifichi e attesti per conto dell'Ente in modo inequivocabile i diversi dati dei volumi assistenziali posseduti. Ciò al fine di consentire le opportune verifiche da parte dell'ONFSS.

*I Referenti per la procedura: dott.ssa Federica Ronchini e il dott. Gian Marco Giacalone*



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ufficio V

Ai fini del raggiungimento degli standard assistenziali (volumi di ricoveri, interventi, ecc.) è confermata anche per l'a.a. 2023/2024 la possibilità per gli Atenei di far convergere in strutture sovraordinate più unità operative complesse o unità operative semplici dipartimentali comprese in un'area omogenea dal punto di vista disciplinare e afferenti ad uno o più presidi ospedalieri della stessa azienda sanitaria. La struttura sovraordinata viene, quindi, intesa come aggregazione di più unità operative con riferimento a uno o più presidi ospedalieri della stessa azienda sanitaria e non, invece, a presidi ospedalieri di aziende sanitarie diverse.

Ciò detto, si rammenta che il sistema informatico presente in banca dati già da alcuni anni consente l'inserimento in una sovrastruttura di più unità operative non solo nel caso in cui le stesse afferiscano a un unico presidio ospedaliero, ma anche nel caso in cui le unità operative che convergono in una struttura sovraordinata afferiscano a più presidi di una stessa Azienda ospedaliera (già dallo scorso anno, dunque, non è più necessario che gli Atenei segnalino questa seconda circostanza a sistema nelle note).

Così come accaduto per le precedenti tornate, entro una settimana dalla chiusura della banca dati, e dunque **entro venerdì 14 giugno 2024** gli Atenei dovranno, altresì, procedere al caricamento, nell'apposita sezione della banca dati, delle convenzioni relative alle strutture oggetto di valutazione, inerenti le scuole di nuova istituzione o quelle non accreditate nelle precedenti tornate e che si è inteso riproporre, o comunque inerenti nuove strutture inserite per scuole accreditate lo scorso anno provvisoriamente.

Nel caso in cui le citate convenzioni siano ancora in corso di perfezionamento, l'Ateneo dovrà procedere al caricamento, entro la medesima data, di apposita lettera di intenti redatta secondo il consueto *format* scaricabile dal portale della banca dati stessa. A tal proposito si rappresenta che non saranno prese in considerazione lettere di intenti che non siano state caricate nell'apposita procedura informatizzata.

Al fine di consentire maggiore contezza in ordine agli aspetti di criticità che hanno portato all'accreditamento provvisorio di talune scuole, saranno visualizzabili nell'ambito della banca dati relativa agli aa.aa. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 le valutazioni effettuate dall'Osservatorio nazionale e dalla Commissione di esperti istituita ai sensi del D.M. del 22 giugno 2020, n. 231, sui diversi parametri unitamente alle relative motivazioni.

Si rammenta che, ai sensi del D.I. n. 402/2017, il nuovo ONFSS, una volta insediatosi, proporrà ai competenti Ministeri l'accreditamento delle strutture da inserire nella rete formativa delle scuole di specializzazione nonché la relativa approvazione di queste ultime solo laddove esse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti di idoneità e agli indicatori di *performance* formativa di cui all'allegato 4 del D.M. n. 402/2017.

In caso di mancato superamento della procedura di accreditamento da parte di alcune scuole, queste ultime non saranno recuperate *ex post* dal MUR mediante meccanismi di aggregazione con altre scuole

I Referenti per la procedura: dott.ssa Federica Ronchini e il dott. Gian Marco Giacalone



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ufficio V

accreditate, in quanto l'aggregazione tra scuole è un istituto da intendersi ormai superato con l'entrata in vigore del D.M. n. 402/2017.

Eventuali accordi finalizzati alla istituzione e/o all'attivazione di scuole da parte di un Ateneo in collaborazione con altri Atenei devono, pertanto, essere raggiunti dagli Atenei stessi preventivamente, portando dunque all'attenzione del MUR e dell'ONFSS un'unica proposta di accreditamento di un'unica scuola, che avrà una rete formativa che coinvolgerà tutti gli Atenei raggruppati nell'accordo finalizzato all'attivazione della singola scuola (scuola che, in ogni caso, avrà una unica sede amministrativa corrispondente all'Ateneo che ne ha richiesto l'istituzione e/o l'attivazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.M. 4 febbraio 2015, n. 68).

Si rammenta che la rete formativa della scuola di specializzazione così come accreditata per l'a.a. 2023/2024 è da intendersi riferita a tutti gli anni di corso attivi nell'a.a. 2023/2024 e non alla singola coorte che prenderà avvio nel 2023/2024.

Con riguardo in particolare alla sussistenza dei requisiti assistenziali delle reti formative ai fini dell'accreditamento/attivazione delle scuole, di cui alle tabelle presenti per ogni tipologia di scuola nella sezione "*Requisiti specifici di idoneità della rete formativa*" dell'allegato 2 del Decreto MIUR-Salute n.402/2017, si ricorda la nuova formulazione dell'art. 3, comma 4, del decreto n.68/2015, introdotta dal decreto MUR-Salute n.138/2023, in ragione della quale vi è l'obbligo per gli Enti ospedalieri di mettere a disposizione delle attività specificamente svolte dai medici in formazione **«il 100% dell'attività annualmente svolta nella struttura»**.

Da ultimo si ricorda che, a mente di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 e 2 del D.M. n. 68/2015, nella parte in cui prevede che *«le Scuole di specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici, aventi sede presso le Università, devono afferire alle Facoltà/Scuole di Medicina e ai relativi Dipartimenti Universitari»*, il sistema non consentirà il caricamento di istanze di istituzione di scuole di specializzazione che non possiedano tale caratteristica.

Si rammentano, infine, le novità introdotte, già dallo scorso anno, dal decreto MUR-Salute n.138/2023, e si forniscono al riguardo i seguenti chiarimenti per ciò che concerne i **requisiti disciplinari**. Gli Atenei devono provvedere all'inserimento, nell'apposita area "*Requisiti specifici*" della singola scuola, e per tutte le scuole, nella sezione denominata "*Requisiti disciplinari*", dei nominativi dei docenti **in servizio al 1° novembre 2024** in funzione dell'avvio dell'a.a. 2023/2024 delle scuole di specializzazione, con particolare riferimento:

- a) al nominativo del professore universitario, appartenente al settore scientifico-disciplinare di riferimento della singola tipologia di scuola cui è attribuita la Direzione della scuola stessa. A tal proposito si ricorda che la nuova formulazione dell'articolo 4, comma 3 del D.M. n. 68/2015, come modificato dal Decreto n.138/2023, prevede che *«la Direzione della Scuola è affidata*

I Referenti per la procedura: dott.ssa Federica Ronchini e il dott. Gian Marco Giacalone



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ufficio V

*ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa?*

Al fine di garantire la qualità della formazione erogata dalle scuole, si rammenta che il ruolo di Direttore di una scuola di specializzazione dovrà essere di norma ricoperto presso una sola scuola di specializzazione.

- b) ai nominativi dei docenti universitari impegnati nella scuola indicandone i settori scientifico-disciplinari di inquadramento, relativamente ai soli settori scientifico disciplinari obbligatori e irrinunciabili previsti nell'allegato 2 del D.M. n. 402/2017 nella scheda dei requisiti disciplinari di ogni rispettiva scuola di specializzazione.

A tale proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 68/2015 il corpo docente delle scuole di specializzazione deve essere costituito da professori di ruolo di prima e seconda fascia, da ricercatori universitari e personale operante in strutture extra-universitarie appartenenti alla rete formativa della scuola e che il medesimo articolo, al comma 2, prevede che «il corpo docente deve comprendere, di norma, almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.».

Al riguardo si evidenzia che con il decreto MUR-Salute n.138/2023 il richiamato comma 2 dell'art. 4 è stato integrato prevedendo espressamente che:

- la figura del ricercatore a tempo determinato di tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD specifico della tipologia della scuola,
- la figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificata dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con tre anni di anzianità nel contratto e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD specifico della tipologia della scuola,
- e la figura del professore straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 12 della legge n. 230/2005 (caricando nell'apposito campo note della singola scuola la documentazione comprovante la durata dell'incarico)

sono computabili ai fini del raggiungimento del requisito della presenza di almeno due professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare specifico o dei settori scientifico-disciplinari specifici della scuola.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ufficio V

Il nuovo comma 2 specifica, altresì, che nel caso di docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 30 dicembre 2020 n. 240 “*gli stessi sono computabili esclusivamente nell'Ateneo dove svolgono attività superiore al 50%.*”

Infine, sempre al comma 2 viene precisato che in tutti i casi sopra specificati resta fermo il fatto che “*almeno uno dei due docenti di riferimento deve comunque essere un professore di ruolo.*”

Al riguardo si rammenta che, analogamente alla precedente tornata di accreditamento, in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti disciplinari e del corpo docente della scuola di specializzazione potrà tenersi conto non già del solo Ateneo presso cui la scuola è istituita ma anche di tutti gli altri Atenei coinvolti nella rete formativa e quindi con riferimento alla rete formativa intesa nel suo complesso. A tal proposito, al fine di consentire a codesti Atenei di sottoporre a valutazione un unico corpo docente, costituito dall'insieme dei docenti del settore scientifico-disciplinare delle università firmatarie dell'accordo di collaborazione, si comunica che è disponibile una specifica funzionalità nella banca dati dell'offerta formativa delle scuole di specializzazione che consente agli Atenei interessati di inserire come docenti della propria scuola anche personale in servizio presso uno o più degli Atenei facenti parte della rete formativa della scuola.

- c) all'indicazione dei docenti a contratto, già in essere, impegnati nelle attività della scuola, indicando, laddove possibile, l'inquadramento in specifici settori scientifico-disciplinari.

La banca dati prevede un apposito spazio (Sezione “*note per la scuola*” presente nella maschera iniziale di ogni specifica scuola) all'interno del quale caricare eventuali deliberazioni finalizzate all'avvio delle procedure di reclutamento idonee e necessarie al raggiungimento dei predetti requisiti di docenza nell'a.a. 2023/2024 (a titolo esemplificativo: delibera del dipartimento su chiamata del candidato vincitore, o delibere del CdA su data di presa servizio, o pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando per Professore già emanato, o decreto rettorale di indizione del bando per Professore, o delibera del CdA di approvazione dell'emanazione bando per Professore, ecc.). A tal proposito, l'Osservatorio valuterà la suddetta procedura concorsuale ai fini dell'eventuale accreditamento provvisorio esclusivamente nel caso in cui sia prevista la presa di servizio entro il 1° novembre 2024. Si precisa, altresì, che in tal caso, fermi restando i requisiti richiesti dalla normativa vigente, l'eventuale accreditamento provvisorio potrà essere concesso al massimo per un anno e non sarà ripetibile per la tornata di accreditamento successiva nel caso in cui la criticità permanga in relazione alla medesima procedura concorsuale.

L'invio informatizzato al Ministero, tramite banca dati, delle istanze relative alle Scuole di specializzazione sarà possibile mediante accesso nella sezione “*Invio al MUR*”, sia per quanto riguarda la proposizione di eventuali nuovi ordinamenti didattici sia per quanto riguarda gli standard e i requisiti. Ai fini della compilazione si ricorda che sarà necessario selezionare la specifica scuola di specializzazione, inserire il nominativo del Direttore o del docente proponente, quest'ultimo per le scuole di nuova



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio*

*Ufficio V*

istituzione, e dei docenti, e quindi procedere con la chiusura della scheda di ogni scuola, chiusura necessaria per l'invio dei suddetti dati al Ministero.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo del sito [offs.miur.it](http://offs.miur.it) si rimanda alle istruzioni tecniche disponibili per gli Atenei sul sito stesso nonché alle note ministeriali consultabili accedendo alla medesima piattaforma. In caso di necessità di segnalazioni o richieste di chiarimenti, si invita a contattare i riferimenti disponibili sulla piattaforma informatica.

Si precisa che l'inserimento di tutte le suddette informazioni in modo completo ed esaustivo per tutte le scuole di specializzazione rappresenta un elemento indispensabile ai fini della loro eventuale attivazione.

Si informano, infine, codeste Università che, terminate le operazioni in banca dati, l'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, non appena si insedierà, procederà alla verifica degli standard, dei requisiti e degli indicatori di *performance* di attività formativa di cui all'allegato 4 del D.M. n. 402/2017 sulla base delle informazioni fornite dalle due Agenzie nazionali di riferimento in indirizzo, ovvero ANVUR e AGENAS (con riguardo ai volumi assistenziali al 31.12.2021), ciascuna per la rispettiva competenza.

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Gianluca Cerracchio*

*I Referenti per la procedura: dott.ssa Federica Ronchini e il dott. Gian Marco Giacalone*